

----- STATUTO -----
----- SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI -----
----- Articolo 1 - DENOMINAZIONE -----
E' costituita la fondazione denominata "LUIGI DIOTAIUTI - FUONDATION E.T.S." .
----- Articolo 2 - FINALITÀ -----
La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017: ----- LETTERA i): Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017. -----
----- Articolo 3 - OGGETTO -----
Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente di ogni attività culturale, artistica e ricreativa che abbia come scopo la sensibilizzazione della collettività ai principi e valori costituzionali relativi alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali, anche nell'interesse delle nuove generazioni, soprattutto nell'ambito del settore agroalimentare. ----- Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017 ----- La fondazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400. -----
----- Articolo 4 - SEDE -----
La fondazione ha sede nel Comune di Lagonegro (PZ). ----- Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della fondazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative. ----- L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----
----- Articolo 5 - DURATA -----
La fondazione non ha termine di durata. ----- Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento della fondazione. --
----- Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO -----
La fondazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo

di discriminazione. -----

La fondazione non persegue alcuno scopo di lucro. -----

----- **Articolo 7 - DOMICILIAZIONE** -----

Il domicilio dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la fondazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dal Registro delle Persone Giuridiche. -----

----- **SEZIONE II - IL PATRIMONIO** -----

----- **Articolo 8 - PATRIMONIO** -----

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dal fondo di dotazione del valore di euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi), corrispondente al conferimento in danaro del fondatore. -----

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 per il solo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2. -----

L'organo amministrativo provvede all'investimento di quanto perviene alla fondazione nel modo che valuta più sicuro e redditizio per la fondazione stessa e per il perseguimento del suo scopo. -----

----- **Articolo 9 - RACCOLTA FONDI** -----

La fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. -----

----- **Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE** -----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. -----

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: -----

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; -----

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore; -----

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; -----

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro

parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore; -----

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. -----

----- **Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO** -----

In caso di estinzione o scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. -----

-- **Articolo 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE** --

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore. -----

----- **SEZIONE III - ORGANI DELLA FONDAZIONE** -----

----- **Articolo 13 - ORGANO AMMINISTRATIVO** -----

La fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (in quest'atto denominato indifferentemente anche "Consiglio di Amministrazione"), composto da un minimo di tre e un massimo di cinque Consiglieri, all'interno del quale devono essere nominati: -----

- un Presidente; -----

- un Vicepresidente. -----

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente: -----

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento; -----

- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni; - convoca il Consiglio Direttivo; -----

- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo; -----

- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio. -----

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo dal Fondatore e successivamente dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del Consiglio sono rieleggibili. -----

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. -----

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. -----

Il consiglio Direttivo, con apposita delibera consigliare, potrà istituire un comitato scientifico con funzioni di supporto nello sviluppo nell'estensione delle attività di ricerca, di studio, di divulgazione dei temi previsti dalle finalità della fondazione, -----

composto da un massimo di 10 persone scelte sulla base di caratteristiche ed esperienze specifiche che siano funzionali alla programmazione ed agli sviluppi delle finalità della fondazione. -----

----- **Articolo 14 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE** -----

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi con scadenza all'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. - Gli amministratori sono rieleggibili. -----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. -----

Salvo quanto previsto nel successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari e purché non venga a mancare il Presidente) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. -----

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, o il presidente del Consiglio Direttivo, cesserà l'intero Consiglio. In tal caso occorre far luogo alla sua rielezione. -----

----- **Articolo 15 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** -----

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno il Presidente, salvo che per il primo Presidente nominato nell'atto di costituzione. -----

Il Presidente: coordina ed indirizza l'attività dell'ente; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le deliberazioni dell'organo amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipi. -----

Il Presidente convoca il Consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. -----

In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto. -----

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo. -----

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente. -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. -----
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo. -----
----- Articolo 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -----
Il Consiglio direttivo ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. -----
Il Consiglio direttivo può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità. -----
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. -----
La carica in Consiglio di amministrazione non è compatibile con le nomine e i ruoli sopraindicati. -----
----- Articolo 17 - RAPPRESENTANZA -----
La rappresentanza dell'ente spetta al Presidente del Consiglio direttivo, ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente, ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori é generale. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----
----- Articolo 18 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI -----
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. A ciascun amministratore inoltre può essere previsto un compenso individuale, da determinarsi in osservanza della normativa applicabile. -----
----- Articolo 19 - CONFLITTO DI INTERESSI -----
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475- ter codice civile. -----
----- Articolo 20 - RESPONSABILITÀ -----
Gli amministratori rispondono ai sensi dell'art. 28 e 29 Codice Terzo Settore. -----
----- III.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----
----- Articolo 21 - ORGANO DI CONTROLLO -----
È obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico. -----
L'organo di controllo può essere nominato dai fondatori all'atto istitutivo oppure dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'istituzione. -----
I componenti dell'organo di controllo restano in carica per tre anni e sono - fatta salva ogni inderogabile disposizione normativa - rieleggibili. -----
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. -----
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. -----
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----
L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. ----
L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dell'organo di controllo risultano dal bilancio sociale. -----
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----
Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----
Gli amministratori possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi nel rispetto della normativa applicabile. ----
----- Articolo 22 - REVISORE LEGALE DEI CONTI -----
La fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: -----
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (un milione e centomila virgola zero zero); -----
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (due milioni e duecentomila virgola zero zero); -----
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità. -----
L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è, altresì, obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.
----- SEZIONE IV - IL RENDICONTO FINANZIARIO -----
----- Articolo 23 - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI -----
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----
Il bilancio deve essere presentato all'organo amministrativo per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----
Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della fondazione, e dalla relazione di gestione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge. Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. -----
Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. -----
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -
----- Articolo 24 - BILANCIO SOCIALE -----
Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo

amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. -----

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della fondazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti. -----

----- **Articolo 25 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI** -----

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli del presente statuto, la fondazione deve tenere: -----

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. -----

Ciascun consigliere ha diritto di esaminare i libri sociali, ma non il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, potendo altresì estrarne copie. -----

Ciascun membro dell'organo di controllo ha diritto di esaminare tutti libri sociali potendo altresì estrarne copie. -----

----- **SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI** -----

-- **Art. 26 - SCIoglimento ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E** -- ----- **LIQUIDAZIONE** -----

Lo scioglimento della fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri. -----

Lo scioglimento può essere deciso quando il Consiglio di Amministrazione ritenga raggiunto lo scopo della fondazione o lo ritenga non più raggiungibile. -----

Dopo la decisione di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve richiedere all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della fondazione ai sensi dell'art. 27 codice civile. -----

Il Consiglio di Amministrazione provvede anche a nominare uno o più liquidatori. -

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. -----

- **Articolo 27 - RICONOSCIMENTO ED ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI** - --- **ENTE DEL TERZO SETTORE E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA** ---

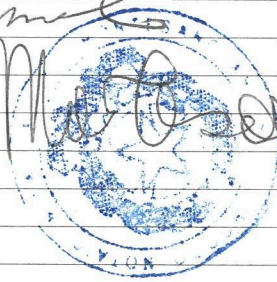
Al fine di ottenere il riconoscimento ed al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, la fondazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017. -----

----- **Articolo 28 - RINVIO ALLA LEGGE** -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme

Sup. District
 Nicole Loren
 Die Tenda
 Feuerstätte
 Feuerst. Die
 Sup. Kommune
 Mario Mattielli

Large Cumulus
Alto Stratus



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO
(Art. 22, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritto Dott. Antonio Montesano, Notaio in Paola, con Studio ivi alla Località Sant'Agata, Via Latina, Complesso "Le Muse", attualmente senza numero civico, iscritto presso il Ruolo del Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, dotata di certificato di validità fino al 9 ottobre 2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority:

- che la presente copia autentica, contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto analogico conservato fra i miei atti a raccolta; tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme;

- che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter della Legge n. 82 del 16 febbraio 1913, del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 modificato dal D. Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, dell'art. 22 del C.A.D., su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale i cui dati sono sopra indicati.

- In Paola (Cs) e nel mio Studio sito alla Località Sant'Agata, Via Latina, complesso "Le Muse", attualmente senza numero civico, Li 18 Agosto 2025.
File firmato digitalmente dal Notaio Antonio Montesano